

C.C. n. 43 del 30.11.2004: Modifica ed integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni. **RINVIO.**

## IL PRESIDENTE

Informa, in ordine al punto posto all'ordine del giorno:

- che l'intento dell'Amministrazione era di rivedere l'articolazione delle categorie oggetto del tributo di cui all'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni, sulla base dell'effettiva ed omogenea capacità produttiva di rifiuti, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.;
- che, trovandoci in una fase transitoria di organizzazione associata del servizio, mediante un sistema integrato di gestione dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali, articolato su base territoriale provinciale, e attraverso consorzi obbligatori denominati consorzi di bacino, cui fanno parte tutti i Comuni ricompresi nel bacino, che vede, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/10/2002, il subentro del Consorzio (C.S.R.) della provincia di Alessandria, con sede temporanea a Novi Ligure, nella gestione del servizio, non è possibile al momento, sulla base di direttive dello stesso Consorzio adottare alcun provvedimento in merito;
- che comunque le proposte dell'Amministrazione saranno rappresentate nelle debite sedute del Consiglio di amministrazione del Consorzio a cura del rappresentante dell'Ente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la premessa del Presidente.

Ritenuto per le motivazioni addotte, provvedere ad un rinvio dell'argomento posto all'ordine del giorno, potendo intervenire solo su disposizioni del Consorzio di bacino Servizi Rifiuti, con sede a Noyi Ligure, nell'ambito del quale ricade il Comune di Vignole Borbera per l'attuazione in corso del sistema integrato di gestione dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali, articolato su base territoriale.

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n.12, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi nei modi e nei termini di legge,

## DELIBERA

di prendere atto della premessa del Presidente e di provvedere conseguentemente al rinvio dell'argomento posto all'Ordine del Giorno, fino a nuove direttive da parte del Consorzio Servizio Rifiuti di appartenenza.



**COMUNE DI VIGNOLE BORBERA**  
**PROVINCIA di ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI**  
**URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione C.C. n.10 in data 02.03.1995

Modificato con deliberazione C.C. n.57 in data 28.09.1995

Modificato art. 16 (aggiunta comma 3) con deliberazione C.C. n.3 del 27.02.2002

## INDICE

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA	pag. 3
Art. 2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	pag. 3
Art. 3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Art. 4 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA	pag. 3
Art. 5 – CATEGORIE	pag. 3
Art. 6 – ESCLUSIONI DALLA TASSA	pag. 3
Art. 7 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA	pag. 4
Art. 8 – APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pag. 4
Art. 9 – PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO	pag. 5
Art.10 – RIDUZIONI	pag. 5
Art.11 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	pag. 5
Art.12 – DENUNCE	pag. 6
Art.13 – DECORRENZA DELLA TASSA	pag. 6
Art.14 – MEZZI DI CONTROLLO	pag. 7
Art.15 – SANZIONI	pag. 7
Art.16 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	pag. 7
Art.17 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 7

## ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della legge 22.2.1994 n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

## ART. 2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Fino all'adozione del suddetto regolamento, la zona dove viene svolto il servizio è quella indicata nella planimetria allegata a questo regolamento (Allegato "A").

## ART.3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

## ART.4 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario, sempre che gli alloggi non siano completamente vuoti e non arredati (in tal caso, per i periodi in cui si verificano tali condizioni, la tassa non è dovuta).

## ART.5 – CATEGORIE

I locali e le aree sono classificati secondo le seguenti categorie:

N.	TIPOLOGIA
1^	SCUOLE, ATTIVITA' CULTURALI, POLITICHE, RELIGIOSE, PALESTRE
2^	ABITAZIONI
3^	CINEMA, TEATRI, TRATTENIMENTI VARI
4^	UFFII PUBBLICI E PRIVATI
5^	ATTIVITA' INDUSTRIALI
6^	ATTIVITA' ARTIGIANALI, DISTRIBUTORI CARBURANTI
7^	ALBERGHI, BAR, RISTORANTI, ESERCIZI COMMERCIALI, DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI, O COMPREDENTI ANCHE QUESTI GENERI
8^	ESERCIZI COMMERCIALI NON RIENTRANTI NELLA CATEGORIA 7^
9^	MOBILIFICI, SUPERFICI ESPOSITIVE

## ART.6 – ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2: Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.2 (due), nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 1117 del Codice Civile;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3: Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

## ART.7 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché il costo dello smaltimento.

2. la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività, ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## ART.8 – APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

## ART.9 – PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle **parti comuni di condominio** che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 7% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini;
- aumento del 5% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini.

## ART.10 – RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del **25%** le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. Sono computate al **50%** per le sole destinazioni residenziali, le superfici delle cantine e delle soffitte utilizzabili, ma non abitabili, dei box e di tutti i locali esterni all'abitazione che costituiscono pertinenza od accessorio.

4. Qualora la superficie complessiva netta degli accessori e pertinenze, compresi i box, superi il 100% della superficie dell'unità immobiliare destinata ad abitazione ed intestata allo stesso soggetto, la tariffa viene calcolata, per i sopraccitati locali accessori, moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie ridotta al **30%**.

5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.

6. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoannotata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: - **30%**

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: - **15%**.

7. le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

8. Si applicano le disposizioni dell'art. 59, commi 4 (Riduzione per la violazione delle norme sul servizio), 5 (Riduzione in caso di deliberazione di servizio stagionale), 6 (Restituzione per mancato servizio protratto) del D.L.vo 15.11.1993 n.507.

## ART.11 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 (sei) mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo di intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.
5. per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## ART.12 – DENUNCE

1. i soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del Codice Fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione od occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia a firma di uno dei co-obbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

## ART.13 – DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. la cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

#### ART.14 – MEZZI DI CONTROLLO

1. Al fine del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

#### ART.15 – SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da Lire cinquantamila a Lire centocinquantamila si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

#### ART.16 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43, e dall'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.638 e successive modificazioni.
3. Il Consiglio Comunale potrà deliberare se la gestione del servizio di riscossione della Tassa sarà affidato in concessione oppure effettuato dal Comune in maniera diretta.

#### ART.17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli art. 59 comma 2, secondo periodo, art. 63 commi 2-3 e 4, art. 64 comma 2 secondo periodo, artt.66 e 72 commi 3-4-5- e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dall'1 gennaio 1995.

CC n. 3 del 27.02.2002: Riscossione diretta TARSU.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le deliberazioni CC n. 10 del 2.3.1995 e n. 57 del 28.9.1995, con le quali è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Visto, in particolare l'articolo 16, sull'accertamento e sulla riscossione.

Visto il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, relativo fra l'altro alla TARSU ed in particolare l'articolo 72, sulla riscossione del tributo.

Visto che l'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie.

Vista la deliberazione CC n.1 dell'11.2.1999, con la quale è stato approvato il regolamento per le entrate comunali.

Visto che questo Ente intende prevedere nei due regolamenti indicati la possibilità che la riscossione della TARSU sia fatta direttamente.

Visto che tale possibilità dovrebbe consentire di incassare in tempi più brevi le somme dovute al Comune, con una spesa non superiore all'attuale, tenuto conto dei risultati, della qualità e delle caratteristiche del servizio da erogare.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, contenente il Testo Unico sugli Enti Locali.

Visto il parere favorevole del Servizio Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica.

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nei termini di legge

## DELIBERA

1. Viene modificato l'articolo 16 del Regolamento comunale per la TARSU con il seguente comma 3:
  3. *Il Consiglio Comunale potrà deliberare se la gestione del servizio di riscossione della Tassa sarà affidato in concessione oppure effettuato dal Comune in maniera diretta.*
2. Viene disposto di gestire in maniera diretta il servizio di riscossione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU).